

**Provincia di Roma**  
**Dipartimento IV, Servizio 3**  
**Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale**

**Denominazione dell'impianto ROMAZINC SRL**  
**Indirizzo dello stabilimento via ardeatina km 21 00040– Località Pavona (Roma)**  
**Sede legale in ROMA CAP 00193 via G.P. da Palestrina n. 53**  
**Gestore dell'impianto Mauro Vichi**  
**Calsse IPPC : 2.3c**

## **ALLEGATO TECNICO**

### **PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

Il Gestore deve:

1. entro **90** giorni dalla data del rilascio del presente provvedimento, comunicare alla Provincia di Roma e all'ARPA Lazio, ai sensi del comma 1 dell'art. 11 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, di attuare le condizioni stabilite nell'autorizzazione integrata ambientale;
2. entro il 31 dicembre di ogni anno dopo la comunicazione di cui al punto 1, in ottemperanza a quanto previsto al comma 2 dell'art. 11 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, presentare alla Provincia di Roma, all'ARPA Lazio e al Comune di Roma, una relazione che contenga i dati relativi all'autocontrollo dell'impianto e un commento ai dati presentati in modo da evidenziare le prestazioni ambientali dell'impianto nel tempo; (1° trasmissione 31/12/2010);
3. trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per il tramite dell'I.S.P.R.A., entro il 30 aprile di ogni anno i dati caratteristici relativi alle emissioni in aria, acqua e suolo, dell'anno precedente, secondo quanto già stabilito ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 ai fini della comunicazione prevista dal regolamento Reg CE 166/2006 (regolamento PRTR) ;
4. tenere a disposizione degli Enti preposti al controllo, per gli approfondimenti del caso, presso la sede dell'impianto, copia della documentazione tecnica presentata per il rilascio del presente provvedimento;
5. fornire, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo. In particolare si prescrive che il Gestore garantisca l'accesso all'impianto del personale incaricato dei controlli;
6. comunicare, con almeno 60 giorni di anticipo, le eventuali modifiche all'impianto (come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m) del D. Lgs. 59/05) alla Provincia di Roma, all'ARPA Lazio ed al Comune di Roma. Tali modifiche saranno valutate dalla Provincia (Autorità competente), ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. L'Autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche proposte sono sostanziali ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera n) del D. Lgs. 59/05, ne dà

notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche proposte, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il gestore deve inviare all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione;

7. informare tempestivamente la Provincia di Roma ed ARPA Lazio dei risultati dei controlli delle emissioni relative all'impianto, ai sensi dell'art. 11, comma 3 lettera c), del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 in di caso incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, comportando un aumento istantaneo dell'inquinamento;
8. qualora intenda cessare l'attività, darne comunicazione alla Provincia di Roma ed all'ARPA Lazio e Comune. La Provincia di Roma, a seguito della citata comunicazione, stabilirà una scadenza entro la quale il Gestore dovrà presentare, alla Provincia stessa, nonché all'ARPA, un adeguato piano di dismissione e ripristino del sito;
9. comunicare alla Provincia di Roma e ad ARPA Lazio, eventuali cambiamenti riguardanti il soggetto gestore dell'impianto e modifiche relativa alla organizzazione societaria;
10. Utilizzare i metodi di prelievo ed analisi per la verifica delle emissioni indicati nell'Allegato 2 del D.M. 31/01/2005 e nel Decreto "Tariffe" del 24/04/2008, che dispone le "modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59";
11. entro 60 giorni dal rilascio del presente provvedimento identificare, fisicamente, apponendo in maniera chiara la codifica , coerente con la documentazione presentata, le vasche utilizzate nel ciclo produttivo, i punti di emissione (scarichi, emissioni in atmosfera), le aree di stoccaggio dei rifiuti, materie prime e prodotti;
12. adottare tutte le misure gestionali al fine di prevenire fenomeni di inquinamento significativi ed adottare le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitare le conseguenze;
13. garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;
14. qualora intenda cessare l'attività, darne comunicazione alla Provincia, al Comune ed all'ARPA Lazio. La Provincia, a seguito della citata comunicazione, stabilirà una scadenza entro la quale il Gestore dovrà presentare, alla Provincia stessa, nonché al Comune ed all'ARPA, un adeguato piano di dismissione e ripristino del sito;
15. evitare qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva dell'attività, e ripristinare, ove necessario, il sito stesso ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale
16. a far tempo dalla chiusura dell'impianto e fino all'avvenuta bonifica e ripristino dello stato dei luoghi, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale;

17. provvedere a conservare tutti i dati derivanti dal monitoraggio specificato nel PMC presso lo stabilimento in formato elettronico e/o cartaceo almeno fino al termine di validità della presente autorizzazione ;
18. servirsi di laboratori accreditati per effettuare campionamenti e analisi dei parametri ambientali come richiesto dal piano di monitoraggio;
19. adeguarsi ad eventuali integrazioni e/o modificazioni normative in materia ambientale ed igienico sanitaria che dovessero subentrare successivamente al rilascio della presente autorizzazione;
20. garantire di mantenere aggiornato il certificato di prevenzione incendi, di mantenere costantemente revisionati i presidi antincendio, di effettuare almeno annualmente le prove di evacuazione e di mantenerne registrazione scritta, di definire le quantità massime ammissibili di materiale infiammabile e di sorvegliare che non sia mai superato tale limite;
21. mantenere un adeguato piano di manutenzione ordinaria di impianti, strutture e sistemi di contenimento, come previsto dal piano di monitoraggio; nel caso in cui un sistema di contenimento debba essere sostituito, il nuovo dispositivo dovrà garantire almeno lo stesso livello di protezione del precedente;
22. mettere in sicurezza linee e macchinari dimessi eventuali impianti temporaneamente fuori e contrassegnarli con idonea cartellonistica che ne permetta una corretta identificazione;
23. assicurare la presenza nell'insediamento di personale in grado di presenziare ai controlli, ai campionamenti e ai sopralluoghi e dovrà individuare un soggetto autorizzato a firmare i relativi verbali; il nome di tale/o soggetto/i dovrà essere comunicato alla Provincia di Roma e ad ARPA Lazio;

## EMISSIONI IN ATMOSFERA

24. Il gestore dovrà rispettare le seguenti prescrizioni, in tutte le condizioni di esercizio, relativamente, ai parametri fisici e chimici emessi in atmosfera: **da rivedere**

Descrizione e impianto	Sigla emissione	Portata Nmc/h	Temperatura °C	inquinanti	Limiti mg/Nmc	Sistema di abbattimento
decapaggio	E1	40.000	25	polveri	2	Scrubber
				Acido cloridrico	1	
decapaggio	E2	40.000	25	polveri	2	Scrubber
				Acido cloridrico	1	
zincatura	E3	60.000	36	polveri	6	Scrubber
				Acido cloridrico	2	
				Ammoniaca	10	
zincatura	E4	60.000	36	polveri	6	Scrubber
				Acido cloridrico	2	

				Ammoniaca	10	
Bruciatore bagni di zinco a GPL	E5 in fase di lavoro	3500	200	Ossidi di azoto Polveri	50 10	
	E5 in fase di riposo	770	200	Ossidi di azoto Polveri	50 10	

25. è vietato l'utilizzo dei ricambi di aria per allontanare le emissioni originate dall'attività produttiva fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di salubrità degli ambienti di lavoro;
26. i camini devono essere verticali e realizzati in modo da consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera, secondo le prescrizioni stabilite da regolamenti comunali o dalla competente autorità sanitaria. Il punto di emissione deve risultare più elevato almeno di 1 metro rispetto agli edifici presenti nel raggio di 10 metri e rispetto alle aperture di locali abitati nel raggio di 50 metri;
27. I condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate e posizionate in modo da consentire il campionamento secondo le norme vigenti. La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile per le operazioni di rilevazione con le necessarie condizioni di sicurezza;
28. per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme CEN o, laddove non disponibili, le pertinenti norme ISO ovvero le norme nazionali o internazionali, nonché le metodiche riportate nell'Allegato II del D.M. 31/01/2005, che assicurino dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica;
29. Il gestore dovrà garantire che siano limitate le emissioni diffuse e fuggitive;
30. In caso di superamento dei limiti fissati dall'autorizzazione, il gestore dovrà cessare le attività del sito sino al ritorno ad una situazione normale, e informare ARPALazio, Comune e Provincia entro 24 ore: nella comunicazione dovrà riportare le seguenti informazioni: i impianto interessato, ora dell'evento dati analitici del superamento (composizione dell'emissione e concentrazioni misurate), cause individuate, azioni messe in atto in seguito all'accadimento. Il referente IPPC deve essere a disposizione dell'autorità citata per fornire i chiarimenti che saranno richiesti.
31. il gestore non dovrà modificare le condizioni operative che danno luogo alla formazione dell'emissione quando sono iniziate o sono in corso operazioni di controllo;
32. i sistemi di abbattimento degli inquinanti, devono essere mantenuti in continua efficienza ed essere sottoposti alla periodica manutenzione in accordo con quanto riportato nel Piano di Monitoraggio e Controllo, tali manutenzioni dovranno essere registrate nell'apposito registro di manutenzione;
33. i valori limite di emissione fissati nel quadro emissivo del presente allegato rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo in peso di sostanze che possano essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni e dagli impianti considerati;
34. l'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire in tutte le condizioni di funzionamento il rispetto dei limiti di emissione

35. la sostituzione delle acque utilizzate per il sistema di abbattimento negli scrubbers, dovrà avvenire con la frequenza individuata dall'Azienda e comunicata alla Provincia entro 60 giorni dalla data di rilascio dell'AIA. Per ogni scrubber dovrà essere previsto un registro in cui dovranno essere riportati tutti gli interventi di manutenzione ordinari e straordinari.

## **CONSUMO RISORSE IDRICHE ED EMISSIONI IN ACQUA**

36. il Gestore deve adottare idonei sistemi atti a garantire il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, in modo da favorirne il massimo risparmio nell'utilizzazione;
37. il pozzo destinato all'approvvigionamento delle acque deve essere dotato di contatore volumetrico, visibile e accessibile e sigillato; la registrazione dei volumi di acqua prelevata dovrà essere effettuata in accordo con quanto previsto dal piano di monitoraggio e controllo
38. il Gestore deve provvedere a registrare i consumi idrici da pozzo con frequenza quindicinale, distinti per uso produttivo e uso civile. La registrazione dovrà essere effettuata su apposito registro di manutenzione;
39. mantenere in funzione a propria cura ed onere gli strumenti di misura installati ed effettuare i controlli relativi al loro buon funzionamento, annotandoli secondo quanto previsto dal piano di monitoraggio;
40. il Gestore deve operare in maniera conforme a quanto previsto dall'art. 24 delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Lazio – D.C.R. n. 42 del 27/09/07, pertanto si dispone il divieto di effettuare, nei piazzali e nelle aree esterne, lavorazioni, lavaggi di materiali e /o attrezzature o depositi di materiali, materie prime, prodotti, rifiuti;
41. adottare tutti gli accorgimenti idonei a garantire il mantenimento dell'efficienza dell'impianto di subirrigazione SF1, di capacità massima di trattamento pari a 30 a.e., utilizzato per lo smaltimento delle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dislocati nell'area dello stabilimento;
42. è vietato lo scarico degli effluenti derivanti dal processo produttivo;

## **EMISSIONI SONORE**

43. devono essere rispettati i livelli di immissione sonora della vigente normativa, con particolare riferimento al D.P.C.M. 14 novembre 1997, definiti altresì dal vigente Piano di classificazione acustica (PCA) del territorio del Comune di Roma;
44. tutte le modifiche della linea di produzione e degli impianti di servizio, conseguenti ad ammodernamenti o manutenzioni ordinaria e straordinaria devono essere attuate, verificando che le componenti installate non peggiorino la situazione delle emissioni sonore;

45. l'azienda deve provvedere a monitorare i livelli sonori emessi, con la frequenza riportata nel piano di monitoraggio e comunque nei seguenti casi: modifica del piano di zonizzazione acustica del territorio comunale, installazione di nuovi impianti che per le loro caratteristiche strutturali o di posizione possano generare un peggioramento del clima acustico;
46. gli esiti delle misure effettuate e le relative interpretazioni devono essere conservati presso lo stabilimento fino al termine di validità della presente autorizzazione;
47. il rapporto analitico della valutazione del rumore deve essere redatto da un tecnico competente qualificato con strumento tarato (abilitazione del tecnico e rapporto di taratura dello strumento devono essere allegati al rapporto) e dovrà essere relativo al funzionamento nel conduzioni operative più gravose. Nel rapporto dovrà essere presente un confronto diretto tra le misure effettuate nei diversi punti e il limite al di sotto del quale l'immissione in quel punto è conforme e dovrà essere adeguatamente giustificata la scelta dei punti di misura. Il rapporto dovrà contenere la valutazione della necessità di adottare il criterio differenziale;

## **RIFIUTI**

48. il Gestore deve evitare la produzione di rifiuti, a norma del DLgs 152/2006 e s.m.i.; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, a norma del medesimo decreto legislativo;
49. il Gestore deve verificare con cadenza biennale la corretta classificazione dei rifiuti generati nelle varie fasi del processo produttivo e deve garantire la regolare gestione amministrativa secondo quanto previsto dal art.190 del DLgs 152/06 e s.m.i, dal D.M. 17.12.2009, modificato dal D.M.. 15 febbraio 2010 in materia di SISTRI;
50. la gestione dei rifiuti in regime di "deposito temporaneo" deve essere effettuata nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Parte Quarta del DLgs 152/2006 e s.m.i.;
51. le aree individuate per il deposito dei rifiuti devono essere localizzate in zone pavimentate e coperte, identificate e contrassegnate con opportuna cartellonistica in cui siano riportati codice CER e descrizione del rifiuto, per renderne evidenti caratteristiche, natura e pericolosità;
52. i recipienti contenenti i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche del contenuto. Tali recipienti devono essere provvisti sia di idonee chiusure, per impedire la fuoriuscita del contenuto, sia di dispositivi atti a rendere sicure ed agevoli le operazioni di riempimento, svuotamento, movimentazione ed ispezione;
53. I depositi di rifiuti devono essere chiaramente e fisicamente distinti dai depositi di materie prime, prodotti e semilavorati;
54. le operazioni di deposito e movimentazione dei rifiuti devono essere condotte in modo da prevenire e minimizzare la formazione di emissioni diffuse;

55. la gestione e in particolare la movimentazione dei rifiuti deve essere tale da minimizzare il rischio di perdite che possano defluire in corpi superficiali e / o profondi;
56. i rifiuti prodotti devono essere inviati ad impianti di recupero o smaltimento, regolarmente provvisti di autorizzazione. Il Gestore è tenuto alla verifica del possesso del titolo autorizzativo;
57. gli oli usati devono essere gestiti in conformità agli obblighi previsti per i detentori dalla normativa vigente in materia e lo stoccaggio deve possedere i requisiti previsti dall'art. 2 del D.M. 392/96;

## **SUOLO ED ACQUE SOTTERRANEE**

58. il gestore dovrà assicurare la corretta gestione delle aree di piazzale in modo da evitare qualsiasi pericolo di immissione di sostanze inquinanti nel sottosuolo;

## **ENERGIA**

59. il gestore dovrà garantire un uso efficiente dell'energia e dei combustibili utilizzati e controllare i consumi come previsto dal piano di monitoraggio;

## **DEPOSITI PRODOTTI CHIMICI**

- 1.** i prodotti chimici devono essere depositati in area pavimentata e coperta, dedicata, suddivisi per tipologia, al fine di ridurre il rischio di reazioni chimiche in caso di dispersione accidentale nell'area di deposito. I bacini di contenimento devono avere capacità pari all'intero volume del contenitore o pari ad 1/3 del volume complessivo dei contenitori, qualora i contenitori siano in numero maggiore di uno. In ogni caso, il bacino di contenimento deve avere capacità eguale a quella del più grande dei contenitori;
60. non usare lo stesso bacino di contenimento per due contenitori di sostanza che possono reagire tra loro. I prodotti devono essere depositati tutti in modo che siano chiaramente visibili le etichette e il relativo contenuto. La movimentazione degli imballaggi pieni deve sempre essere preceduta dal controllo della corretta chiusura dell'imballaggio e della sua integrità strutturale.